

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° giugno 2016

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93.

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00105)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 2016.

Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, on. dott. Enrico ZANETTI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (16A04207).....

Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 25 maggio 2016.

Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta. (16A04166)

Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 16 maggio 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ustica. (16A04093).....

Pag. 18



DECRETO 16 maggio 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Favignana. (16A04094). *Pag.* 19

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elicriso M.Linas società cooperativa», in Gonnosfanadiga e nomina del commissario liquidatore. (16A04081). *Pag.* 20

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tur Edil società cooperativa», in Villamassargia e nomina del commissario liquidatore. (16A04082). *Pag.* 21

DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Marmilla», in Sanluri e nomina del commissario liquidatore. (16A04090). *Pag.* 21

DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Parcheggiatori Sammaritani - cooperativa sociale», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore. (16A04091). *Pag.* 22

DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Morella Agricola società cooperativa in liquidazione», in Trevi e nomina del commissario liquidatore. (16A04092). *Pag.* 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 maggio 2016.

Rettifica della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, relativa alla procedura di pay-back per gli anni 2015-2016-2017. (Determina n. 698/2016). (16A04127). *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni**

Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (16A04097). *Pag.* 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016.

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (16A04096)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93.

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sentita la Corte dei conti in data 14 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.»

2. Con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità per la compilazione del piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.

3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di efficienza della spesa», sono inserite le seguenti: «nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.»

Art. 2.

Leggi di spesa pluriennale

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo



lo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziare annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.».

2. Il comma 11 dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Art. 3.

Impegno e pagamento

1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Impegno e pagamento*). — 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicità nonché nel rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per

la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

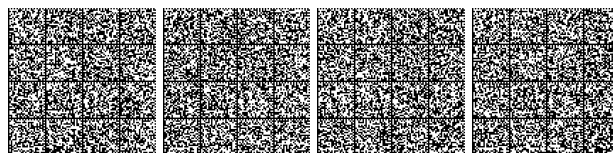
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale piano viene data pubblicità.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.



10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.»

Art. 4.

Disposizioni in materia di entrata

Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

Art. 5.

Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.»;

c) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine pe-

rentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di ri-assegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;

d) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.»;

e) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

f) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.»;

g) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.»;

h) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».



Art. 6.

Modifica alla normativa sui residui passivi

1. Gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 275, comma 2, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole: «di cui all'articolo 36, secondo comma, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (*Conservazione dei residui passivi*). —

1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse

se è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.

7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Art. 34-ter (*Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi*). —

1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reinscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.



5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.».

Art. 7.

Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato

1. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 47, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (*Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato*). — 1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.».

2. Le tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad euro 7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro 7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.

Sperimentazione ed entrata in vigore

1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



Allegato

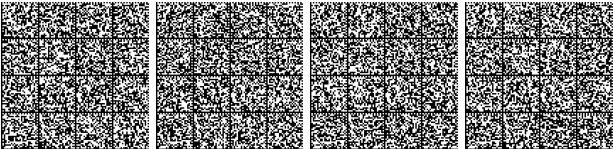
Tabella 1 - Pagamenti del bilancio dello Stato per missione e destinazione

Missioni	Pagamenti su conti di tesoreria intestati a Amministrazioni dello Stato	Pagamenti su altri conti di tesoreria	Sistemazione pagamenti urgenti	Versamenti all'entrata del bilancio dello Stato	Pagamenti al sistema economico	TOTALE
001_Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
002_Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio						
003_Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
...						

Tabella 2 - Intermediazione della Tesoreria - Conti intestati ad amministrazioni dello Stato

Tipologia di conto	ENTRATE NEI CONTI			USCITE DAI CONTI			Giacenza al 31/12
	Versamenti da Bilancio Stato	Altre Entrate	TOTALE ENTRATE	Girofondi su altri conti di Tesoreria	Versamenti al sistema economico	TOTALE USCITE	
Strutture di Ministeri							
Fondi di rotazione							
Fondi di garanzia							
Altre tipologie di conti (1)							

(1) La tipologia residuale può essere ulteriormente ripartita per finalità di rappresentazione



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanziaria pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 42 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 42. (*Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa*). — 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché dall'art. 2 della presente legge;

h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.»

— Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 9 del 2016:

«1. - 4. (*Omissis*).

5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 13 (*Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti*). — 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

(*Omissis*).»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 (*Formazione del bilancio*). — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'art. 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è com-



misurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'art. 33, comma 1.

1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'art. 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'art. 39, comma 1.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). —

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'art. 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziati annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reinscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'art. 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;



g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. (Abrogato).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). — 1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.

2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;

c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;

e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;

f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;

g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;

g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.

4. I contratti dichiarati segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Controllo contabile). — 1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'art. 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.

2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione;

b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (Controllo amministrativo). — 1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'art. 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.

1-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'art. 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'art. 8.

3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'art. 10.».



— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 (*Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati*). — 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:

a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;

b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;

c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;

d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;

e) conti giudiziali;

e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonché alla conclusione dell'intervento delegato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo è individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza.

3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.

4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessità della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attività contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.

5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessità, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.

6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (*Programma di controllo*). — 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del

medesimo art. 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 275 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), come modificato dal presente decreto:

«Art. 275 (*Omissis*). — Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b) le rate di spese fisse rimaste insolte, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(*Omissis*).»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al testo della citata legge n. 196 del 2009, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2011, n. 179.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il citato regio decreto n. 827 del 1924 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

16G00105



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 2016.

Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, on. dott. Enrico ZANETTI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 maggio 2016, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico ZANETTI, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Enrico ZANETTI è attribuito il titolo di vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1438

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 648 - con il quale l'on. dott. Enrico Zanetti è stato nominato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Visti i propri decreti in data 19 giugno 2014 concernenti l'individuazione dei compiti delegati ai Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro dott. Enrico Morando e on. dott. Luigi Casero; in data 26 marzo 2014 concernenti determinazione dei compiti delegati ai Sottosegretari di Stato on. Pierpaolo Baretta ed on. Enrico Zanetti; in data 1° dicembre 2014 concernente integrazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato Pierpaolo Baretta, nonché in data 4 dicembre 2014 concernente determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli;

Rilevato che al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico Zanetti è stato attribuito il titolo di vice Ministro, in quanto destinatario di delega relativa ad aree e progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuta la necessità di rideterminare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, con titolo di vice Ministro, on. dott. Enrico Zanetti, già disciplinati con decreto ministeriale 26 marzo 2014;

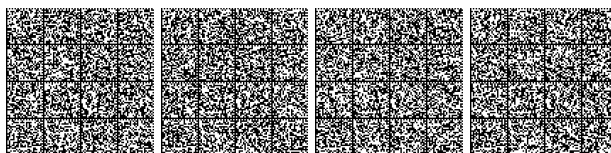
Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, con titolo di vice Ministro, on. dott. Enrico Zanetti, è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrispondono alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento dell'on. dott. Luigi Casero e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finan-



ze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

4. In caso di, assenza o impedimento, l'on. dott. Enrico Zanetti provvederà a concordare con altro Sottosegretario, prioritariamente con il Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta, la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a: contenzioso valutario e attività finalizzata al contrasto del riciclaggio, bilancio comunitario; piano di rientro dai deficit sanitari e patto per la salute; disciplina della revisione legale e della gestione dei relativi registri ed elenchi; politiche di utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia del Demanio e, quanto alla valorizzazione, di Invimit S.p.a.; Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ivi compresa la partecipazione alle relative sedute.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale, gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditalimento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 8.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 26 marzo 2014, concernente la determinazione dei compiti delegati al Sottosegretario on. dott. Enrico Zanetti.

Il presente decreto sarà trasmesso competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

16A04207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2016.

Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";



Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Visto l’art. 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che ai fini della predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l’art. 1, comma 976, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che “Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.”;

Visto l’art. 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che “Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L’insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.”;

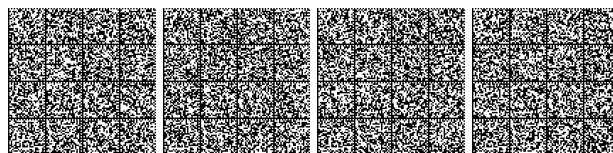
Visto, altresì, che l’art. 1, comma 978, della citata legge n. 208 del 2015 ha stabilito che per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 974 a 978 del richiamato art. 1 della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”, ed in particolare il preambolo, ove si riconosce che “il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed in particolare l’articolo 135, comma 4, ove si stabilisce che “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: ... b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate”;

Ritenuto, pertanto, che le finalità di interesse generale previste dall’articolo 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, volte alla “realizzazione di interven-



ti urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate”, comprendono la riqualificazione paesaggistica quale obiettivo necessario per il recupero della dignità e dell’identità espressiva dei luoghi, e che tale obiettivo rafforza la coesione sociale, l’attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate;

Ritenuto, altresì, che nel quadro della riqualificazione assume un ruolo di rilievo la qualità degli interventi architettonici, in quanto interventi capaci di rappresentare poli catalizzatori di tali forme di riqualificazione e rinnovamento;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione e contenuti del bando

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è approvato il bando allegato, con il quale sono definiti: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti; il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti.

2. Ai fini del presente decreto e del bando allegato, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

3. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Istituzione e funzionamento del Nucleo

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 976, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito Nucleo).

2. Il Nucleo è composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione,

due dei quali designati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. I componenti del Nucleo sono nominati, dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

5. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale.

6. Il Nucleo viene convocato dal presidente. Il presidente convoca la prima seduta entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Nucleo stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.

7. Il Nucleo opera ordinariamente fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti. Conclusa tale fase, può essere riconvocato laddove residuino risorse a seguito della revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi per la realizzazione di alcuni progetti, o non si proceda alla stipula delle convenzioni o degli accordi previsti dall’articolo 10 del bando.

8. Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Nucleo può avvalersi del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze.

10. Ai componenti del Nucleo e della segreteria tecnico-amministrativa non è corrisposto alcun emolumento o indennità. È previsto il rimborso delle sole spese di viaggio per i componenti del Nucleo non residenti a Roma.

11. Agli esperti estranei alla pubblica amministrazione di cui al precedente comma 2, può essere riconosciuto un compenso omnicomprensivo nel limite massimo di 10.000 euro ciascuno.

Art. 3.

Individuazione dei progetti

1. Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel bando allegato al presente decreto, con le relative indicazioni di priorità in base al punteggio ottenuto.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di monitoraggio, di verifica dell’esecuzione, nonché di rendicontazione del finan-



ziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con lo stesso decreto, inoltre, si definisce la procedura per l'eventuale riassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando, dalle convenzioni o dagli accordi di programma.

3. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia organizzativa (con specifico riferimento alle scadenze da rispettare e alle modalità di interruzione, laddove necessario, dell'erogazione delle risorse ancora non trasferite, o di restituzione delle risorse medesime, qualora già nella disponibilità dei beneficiari). Sono inoltre definite le relative procedure.

4. Le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto, per la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

5. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del comma 1 e compatibilmente con le risorse disponibili.

6. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 977, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

Art. 4.

Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2016.

2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono determinate le modalità per l'erogazione del finanziamento, in coerenza con il quadro economico presentato e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente art. 3, comma 2.

3. Una quota di finanziamento non superiore al 10% può essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% può essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma.

4. La restante parte di finanziamento è erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.

5. Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Sottosegretario di Stato*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

*Il Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo*
FRANCESCHINI

ALLEGATO

Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 1. *Ente banditore*

La presente procedura di selezione è indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma).

Art. 2. *Oggetto e dotazione finanziaria*

1. Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta.

2. Per l'attuazione del Programma è istituito un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.



Art. 3.

Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* del DPCM e del bando: le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta.

2. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.

3. Le città metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti, distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento, e proposte che interessano anche i comuni contermini alla città capoluogo all'interno del perimetro metropolitano.

4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

Art. 4.

Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta.

2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.

3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:

- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
- b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
- d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

4. Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilità, le stesse sono trasmesse a corredo del progetto.

5. Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna città può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

Art. 5.

Documentazione ed elaborati richiesti

1. Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del comune e firmate dal sindaco della città metropolitana, del comune capoluogo di provincia o della città di Aosta, o da un loro delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: programma.periferieurbane@pec.governo.it

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, in formato PDF, i seguenti documenti:

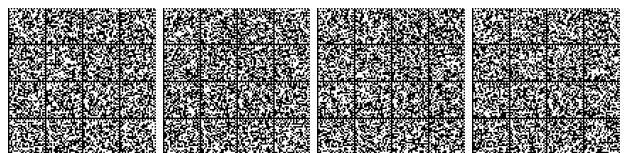
- a) una relazione generale di non più di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale sono chiaramente illustrati:
 - i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
 - ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
 - iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
 - iv. i tempi di esecuzione;
 - v. le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
 - vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
 - vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;
- b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
- c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;
- d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
- e) la delibera di approvazione del progetto – che deve presentarsi, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del responsabile del procedimento (RUP);
- f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi.

2. Nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di una iniziativa relativa a lavori, il progetto è corredato da una documentazione grafico/fotografica di non più di 10 cartelle, in formato A3, contenente una planimetria d'insieme, nella scala minima di 1:1000, e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata, che illustrino compiutamente il progetto proposto.

3. Nel caso in cui la domanda riguardi solo il finanziamento di progetti relativi a servizi, la stessa è accompagnata soltanto dai documenti di cui ai punti a), i, ii, iii, iv, vi, vii, b), c), d), e), f), e dai relativi capitoli approvati dall'amministrazione.

4. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.

5. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il progetto dovrà essere corredato delle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle autorità competenti in materia



ambientale. Tali documenti dovranno essere allegati ai progetti al momento della loro presentazione, se disponibili, o consegnati di seguito, contestualmente al progetto definitivo o esecutivo, laddove questi ultimi fossero trasmessi successivamente alla domanda.

Art. 6.

Ulteriori requisiti di ammissibilità

I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda – a pena di inammissibilità - i seguenti ulteriori requisiti:

a) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art. 4;

b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di carattere preliminare. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;

c) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;

d) se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

Art. 7.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi:

a) tempestiva esecutività degli interventi (fino a 25 punti);

b) capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti);

c) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti);

d) qualità e innovatività del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti);

e) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti).

2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.

Art. 8.

Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento può essere finalizzato:

a) alla copertura dei costi di progettazione;

b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori;

c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 40.000.000 euro per il territorio di ciascuna città metropolitana e di 18.000.000 euro per

i comuni capoluogo di provincia, per i comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna città metropolitana e per la città di Aosta. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili.

3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 9.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.

2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

Art. 10.

Esito della selezione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini della presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, dovrà procedersi alla stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

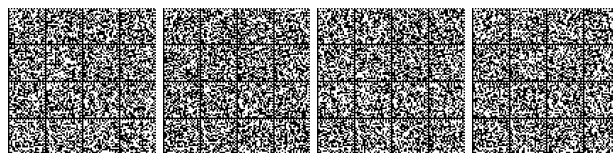
1. È responsabile del procedimento per il presente bando la dott.ssa Valentina Tucci.

Art. 12.

Pubblicità e comunicazione

1. Il presente bando sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e verrà reso disponibile sul sito del governo: www.governo.it

16A04166



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 17 novembre 2015, n. 58;

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2016/Area III[^] Ter, in data 22 gennaio 2016, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 24 febbraio 2016, n. 8803;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 2016 al 31 agosto 2016 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- a) veicoli per trasporto pubblico;
- b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti solidi urbani, per l'anno 2015;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

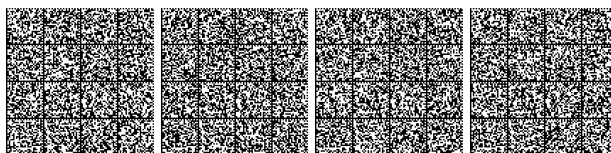
Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal



comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1307

16A04093

DECRETO 16 maggio 2016.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta municipale di Favignana in data 22 gennaio 2016, n. 3, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 2016/000498/Circ.Traff./Area 3^a, in data 28 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 24 febbraio 2016, n. 8785;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° agosto 2016 al 15 settembre 2016 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

- a) veicoli per il trasporto pubblico;
- b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
- d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'Isola di Favignana;
- e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
- f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
- g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
- h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
- i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
- j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'Isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
- k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
- l) autoambulanze e carri funebri;
- m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinema-



topografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1306

16A04094

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elicriso M.Linas società cooperativa», in Gonnosfanadiga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la società «Elicriso M. Linas Società Cooperativa» sia ammesa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 957,00, si riscontra una massa debitoria di € 25.151,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 24.194,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Elicriso M.Linas Società Cooperativa», con sede in Gonnosfanadiga (CA) (codice fiscale n. 03404050928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Demontis, (codice fiscale DM-NLDA60A24L489D) nato a Ulassai (OG) il 24 gennaio 1960, e domiciliato in Cagliari (CA), via Ravenna, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

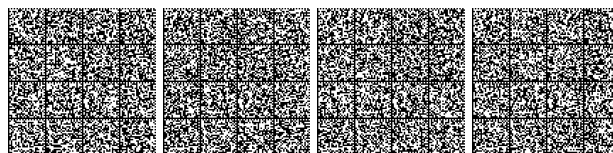
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2016

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

16A04081



DECRETO 19 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tur Edil società cooperativa», in Villamassargia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la «Tur Edil società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 95.371,00, si riscontra una massa debitoria di € 164.822,00 ed un patrimonio netto negativo di € -97.047,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Tur Edil società cooperativa», con sede in Villamassargia (Cagliari) - (codice fiscale n. 02683360925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Murgia, (codice fiscale MRG-GCR60H09A479M) nato a Asti il 9 giugno 1960, e domiciliato in Sanluri (Medio Campidano), viale Trieste n. 91.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 aprile 2016

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

16A04082

DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Marmilla», in Sanluri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la società «Cooperativa agricola Marmilla» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 206.982,00, si riscontra una massa debitoria di € 362.322,00 ed un patrimonio netto negativo di € -155.340,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Marmilla», con sede in Sanluri (Cagliari) - (codice fiscale n. 00145230926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Attilio Lasio, (codice fiscale LSAT-TL65M07B354O) nato a Cagliari il 7 agosto 1965, e domiciliato in Quarto Sant'Elena (Cagliari), via Dante Alighieri n. 144.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2016

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

16A04090

DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Parcheggiatori Sammaritani - cooperativa sociale», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la «Parcheggiatori Sammaritani - Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 276.918,00, si riscontra una massa debitoria di € 298.546,00 ed un patrimonio netto negativo di € -165.370,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parcheggiatori Sammaritani - Cooperativa sociale», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - (codice fiscale n. 02629840618) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pennavaria (codice fiscale PNINGPP55P23B532I) nato a Campofelice di Roccella (Palermo) il 23 settembre 1955, e domiciliato in Roma, via Calabria n. 56.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2016

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

16A04091



DECRETO 29 aprile 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Morella Agricola società cooperativa in liquidazione», in Trevi e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il verbale di revisione trasmesso dalla Confederazione cooperative italiane che si conclude con la proposta di adozione del provvedimento di provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Morella Agricola società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.620.742,00 si riscontra una massa debitoria di € 3.180.312,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 1.579.017,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Morella Agricola società cooperativa in liquidazione» con sede in Trevi (PG), (codice fiscale 02262720549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Guarducci (C.F. GRD NRC 58E26 G478U) nato a Perugia il 26 maggio 1958 ed ivi domiciliato in via G.B. Pontani n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2016

*D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

16A04092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 maggio 2016.

Rettifica della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, relativa alla procedura di pay-back per gli anni 2015-2016-2017. (Determina n. 698/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015 relativa alla procedura di pay-back (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b*) e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) – anni 2015-2016-2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2015, serie generale, n. 282;

Vista la determina di rettifica n. 1665/2015 del 17 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2015, serie generale, n. 298;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

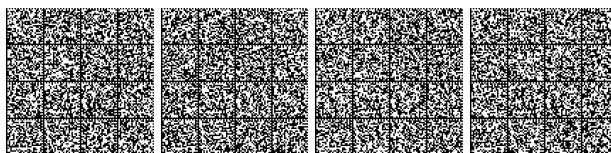
L'allegato A – Elenco aziende e relative specialità medicinali che hanno optato per il pay-back, per la sola specialità medicinale HUMALOG, individuata dal Codice SIS 1230, da pag. 132 e sino al termine della tabella, è sostituito dal seguente elenco:



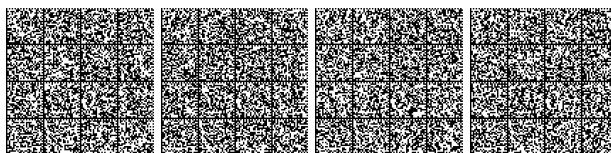
Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Regione	Codice regione	Fatturato regionale 2014	Incidenza fatturato regionale su totale ITALIA 2014	PayBack 2015	PayBack 2016	PayBack 2017	PAYBACK TOTALE
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	PIEMONTE	010	777.015,03	6,24	5.408,40	21.633,58	21.633,58	48.675,56



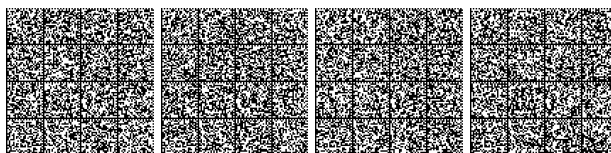
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	LOMBARDIA	030	1.572.136,83	12,63	10.942,82	43.771,30	43.771,30	98.485,42
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	PA BOLZANO	041	9.910,67	0,08	68,98	275,93	275,93	620,85
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	PA TRENTO	042	29.606,39	0,24	206,07	824,30	824,30	1.854,67
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	VENETO	050	1.278.652,96	10,27	8.900,04	35.600,14	35.600,14	80.100,32
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	199.250,48	1,60	1.386,88	5.547,51	5.547,51	12.481,91
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	LIGURIA	070	189.207,78	1,52	1.316,98	5.267,91	5.267,91	11.852,79



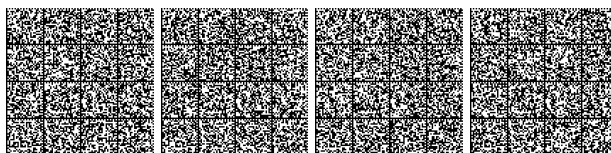
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	1.048.906,78	8,43	7.300,89	29.203,57	29.203,57	65.708,03
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	TOSCANA	090	959.857,69	7,71	6.681,07	26.724,27	26.724,27	60.129,62
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	UMBRIA	100	112.877,68	0,91	785,68	3.142,73	3.142,73	7.071,14
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	MARCHE	110	235.658,29	1,89	1.640,29	6.561,18	6.561,18	14.762,65
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	LAZIO	120	593.991,20	4,77	4.134,46	16.537,85	16.537,85	37.210,16
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	ABRUZZO	130	307.092,17	2,47	2.137,51	8.550,03	8.550,03	19.237,57



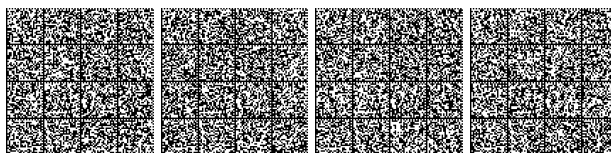
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	MOLISE	140	60.424,43	0,49	420,58	1.682,33	1.682,33	3.785,25
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	CAMPANIA	150	1.473.886,37	11,84	10.258,95	41.035,82	41.035,82	92.330,58
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	PUGLIA	160	1.517.925,38	12,20	10.565,49	42.261,95	42.261,95	95.089,38
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	BASILICATA	170	128.259,56	1,03	892,75	3.570,99	3.570,99	8.034,73
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	CALABRIA	180	627.533,45	5,04	4.367,93	17.471,73	17.471,73	39.311,40
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	SICILIA	190	1.121.966,41	9,01	7.809,42	31.237,69	31.237,69	70.284,80



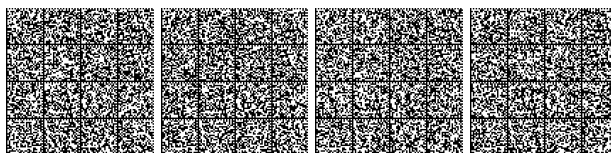
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637024	HUMALOG	SARDEGNA	200	197.424,60	1,59	1.374,17	5.496,68	5.496,68	12.367,53
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	PIEMONTE	010	688.119,73	7,57	4.415,79	17.663,17	17.663,17	39.742,14
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	VALLE D'AOSTA	020	40.631,36	0,45	260,74	1.042,96	1.042,96	2.346,65
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	LOMBARDIA	030	1.329.242,88	14,62	8.530,00	34.120,00	34.120,00	76.770,00
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	PA BOLZANO	041	53.238,92	0,59	341,64	1.366,58	1.366,58	3.074,80
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	PA TRENTO	042	79.726,37	0,88	511,62	2.046,48	2.046,48	4.604,57



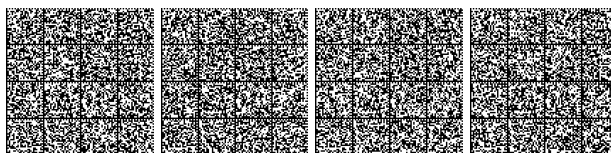
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	VENETO	050	965.109,23	10,62	6.193,29	24.773,15	24.773,15	55.739,58
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	370.947,28	4,08	2.380,44	9.521,75	9.521,75	21.423,94
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	LIGURIA	070	244.480,17	2,69	1.568,87	6.275,50	6.275,50	14.119,87
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	373.738,31	4,11	2.398,35	9.593,39	9.593,39	21.585,14
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	TOSCANA	090	608.546,74	6,69	3.905,16	15.620,63	15.620,63	35.146,42
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	UMBRIA	100	211.063,14	2,32	1.354,43	5.417,73	5.417,73	12.189,88



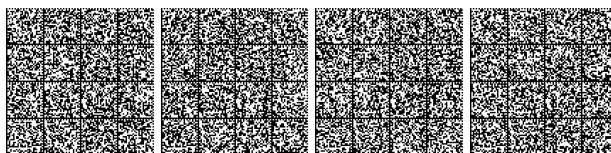
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	MARCHE	110	246.159,20	2,71	1.579,65	6.318,60	6.318,60	14.216,85
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	ABRUZZO	130	237.489,34	2,61	1.524,01	6.096,05	6.096,05	13.716,12
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	CAMPANIA	150	712.171,30	7,83	4.570,14	18.280,55	18.280,55	41.131,23
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	CALABRIA	180	249.669,86	2,75	1.602,18	6.408,71	6.408,71	14.419,60
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	SICILIA	190	559.377,72	6,15	3.589,63	14.358,53	14.358,53	32.306,68
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637051	HUMALOG	SARDEGNA	200	690.017,14	7,59	4.427,97	17.711,88	17.711,88	39.851,72



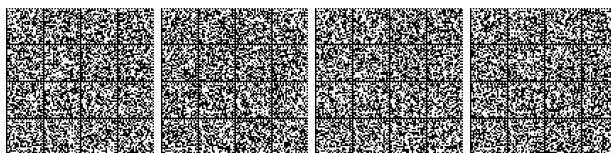
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	PIEMONTE	010	27.053,36	2,98	177,65	710,61	710,61	1.598,86
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	LOMBARDIA	030	40.041,04	4,42	262,94	1.051,75	1.051,75	2.366,44
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	PA TRENTO	042	282,02	0,03	1,85	7,41	7,41	16,67
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	VENETO	050	41.808,30	4,61	274,54	1.098,17	1.098,17	2.470,89
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	7.896,68	0,87	51,86	207,42	207,42	466,70
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	73.101,88	8,07	480,04	1.920,16	1.920,16	4.320,35



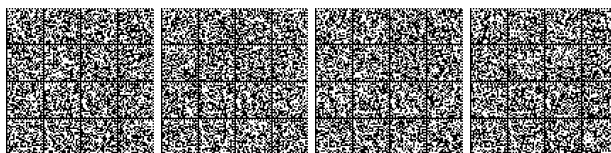
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	TOSCANA	090	21.044,10	2,32	138,19	552,76	552,76	1.243,71
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	MARCHE	110	20.842,69	2,30	136,87	547,47	547,47	1.231,81
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	LAZIO	120	57.465,61	6,34	377,36	1.509,44	1.509,44	3.396,24
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	PUGLIA	160	120.951,86	13,35	794,26	3.177,02	3.177,02	7.148,30
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	BASILICATA	170	10.724,45	1,18	70,42	281,70	281,70	633,82
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637063	HUMALOG	SARDEGNA	200	3.154,01	0,35	20,71	82,85	82,85	186,40



1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	LOMBARDIA	030	62.700,29	12,17	404,83	1.619,31	1.619,31	3.643,45
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	PA BOLZANO	041	5.169,67	1,00	33,38	133,51	133,51	300,40
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	VENETO	050	38.689,88	7,51	249,80	999,21	999,21	2.248,23
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	LIGURIA	070	8.081,42	1,57	52,18	208,71	208,71	469,60
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	30.202,75	5,86	195,01	780,02	780,02	1.755,05
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	TOSCANA	090	25.829,65	5,02	166,77	667,08	667,08	1.500,94



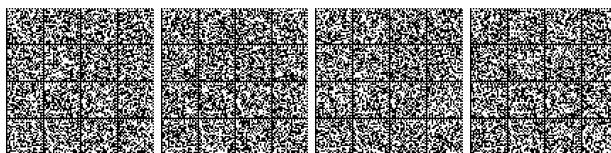
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	MARCHE		110	14.367,10	2,79	92,76	371,05	371,05	834,86
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637075	HUMALOG	SARDEGNA		200	45.039,82	8,75	290,80	1.163,21	1.163,21	2.617,22
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	LOMBARDIA		030	31.860,25	11,77	205,61	822,44	822,44	1.850,49
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	VENETO		050	23.184,04	8,57	149,62	598,47	598,47	1.346,56
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	LIGURIA		070	5.236,00	1,94	33,79	135,16	135,16	304,11
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA		080	17.338,73	6,41	111,90	447,58	447,58	1.007,06



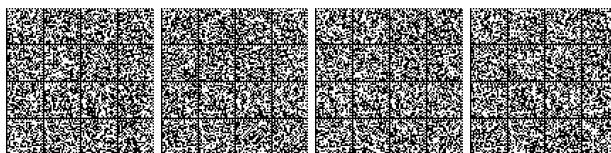
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	MARCHE		110	9.527,31	3,52	61,48	245,94	245,94	553,36
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637099	HUMALOG	CALABRIA		180	14.738,02	5,45	95,11	380,45	380,45	856,01
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	PIEMONTE		010	28.640,92	7,03	183,06	732,25	732,25	1.647,56
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	LOMBARDIA		030	58.574,53	14,37	374,39	1.497,54	1.497,54	3.369,48
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	PA BOLZANO		041	1.502,55	0,37	9,60	38,41	38,41	86,43
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	PA TRENTO		042	4.992,59	1,22	31,91	127,64	127,64	287,20



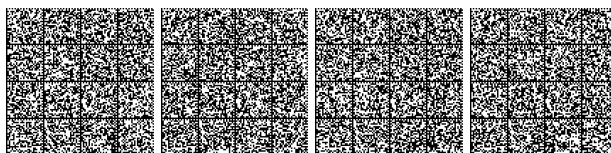
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	VENETO		050	40.507,51	9,94	258,91	1.035,63	1.035,63	2.330,18
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA		080	18.763,73	4,60	119,93	479,72	479,72	1.079,38
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	SICILIA		190	33.003,52	8,10	210,95	843,78	843,78	1.898,51
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637113	HUMALOG	SARDEGNA		200	38.644,63	9,48	247,00	988,01	988,01	2.223,02
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	PIEMONTE		010	5.166.118,53	6,77	33.506,87	134.027,47	134.027,47	301.561,81
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	VALLE D'AOSTA		020	109.748,76	0,14	711,82	2.847,27	2.847,27	6.406,36



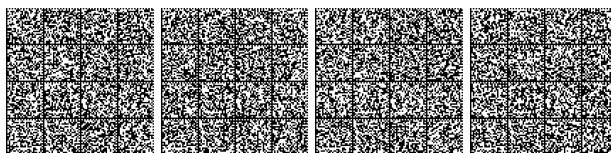
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	LOMBARDIA	030	11.321.586,52	14,85	73.430,55	293.722,18	293.722,18	660.874,91
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	PA BOLZANO	041	237.556,63	0,31	1.540,77	6.163,06	6.163,06	13.866,89
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	PA TRENTO	042	397.444,87	0,52	2.577,78	10.311,13	10.311,13	23.200,05
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	VENETO	050	6.075.573,90	7,97	39.405,49	157.621,97	157.621,97	354.649,44
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	1.291.257,22	1,69	8.374,95	33.499,80	33.499,80	75.374,55
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	LIGURIA	070	1.198.079,80	1,57	7.770,61	31.082,45	31.082,45	69.935,51



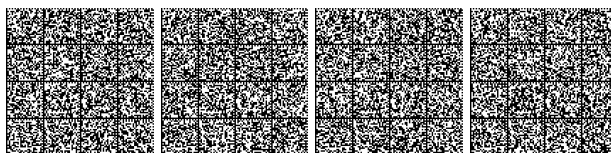
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	3.635.537,73	4,77	23.579,69	94.318,77	94.318,77	212.217,22
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	TOSCANA	090	5.297.442,24	6,95	34.358,62	137.434,47	137.434,47	309.227,57
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	UMBRIA	100	1.495.863,64	1,96	9.702,00	38.808,02	38.808,02	87.318,04
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	MARCHE	110	1.041.176,54	1,37	6.752,95	27.011,82	27.011,82	60.776,59
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	LAZIO	120	5.170.643,67	6,78	33.536,22	134.144,87	134.144,87	301.825,96
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	ABRUZZO	130	1.729.407,46	2,27	11.216,74	44.866,97	44.866,97	100.950,69



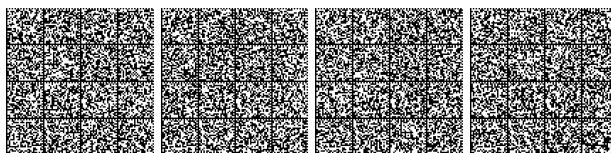
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	MOLISE	140	476.510,80	0,62	3.090,60	12.362,38	12.362,38	27.815,36
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	CAMPANIA	150	9.189.916,21	12,05	59.604,77	238.419,08	238.419,08	536.442,93
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	PUGLIA	160	6.060.079,78	7,95	39.305,00	157.220,00	157.220,00	353.745,00
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	BASILICATA	170	955.388,72	1,25	6.196,54	24.786,18	24.786,18	55.768,90
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	CALABRIA	180	3.201.847,30	4,20	20.766,82	83.067,30	83.067,30	186.901,42
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	SICILIA	190	8.241.735,05	10,81	53.454,97	213.819,89	213.819,89	481.094,76



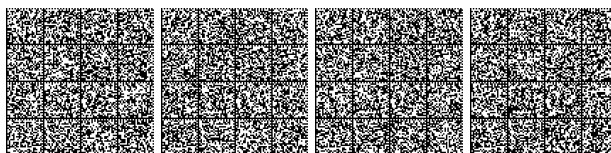
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637190	HUMALOG	SARDEGNA	200	3.969.336,57	5,20	25.744,67	102.978,69	102.978,69	231.702,06
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	PIEMONTE	010	155.112,53	3,39	1.008,33	4.033,31	4.033,31	9.074,94
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	VALLE D'AOSTA	020	17.021,84	0,37	110,65	442,61	442,61	995,87
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	LOMBARDIA	030	560.426,02	12,26	3.643,11	14.572,46	14.572,46	32.788,03
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	VENETO	050	554.257,12	12,13	3.603,01	14.412,05	14.412,05	32.427,12
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	58.329,04	1,28	379,17	1.516,70	1.516,70	3.412,57



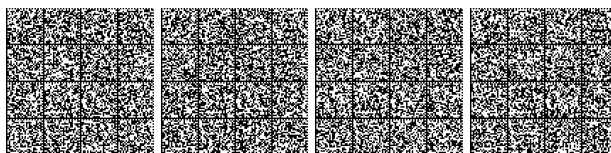
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	LIGURIA		070	33.475,09	0,73	217,61	870,43	870,43	1.958,48
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA		080	311.861,22	6,82	2.027,29	8.109,16	8.109,16	18.245,61
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	TOSCANA		090	99.695,72	2,18	648,08	2.592,33	2.592,33	5.832,75
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	MARCHE		110	97.466,16	2,13	633,59	2.534,36	2.534,36	5.702,31
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	CAMPANIA		150	989.668,68	21,65	6.433,46	25.733,83	25.733,83	57.901,11
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	BASILICATA		170	52.269,80	1,14	339,79	1.359,14	1.359,14	3.058,07



1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	CALABRIA	180	209.789,05	4,59	1.363,76	5.455,03	5.455,03	12.273,82
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637214	HUMALOG	SARDEGNA	200	236.370,49	5,17	1.536,55	6.146,22	6.146,22	13.828,99
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	PIEMONTE	010	342.274,24	6,59	2.216,38	8.865,52	8.865,52	19.947,41
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	VALLE D'AOSTA	020	15.293,52	0,29	99,03	396,13	396,13	891,29
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	LOMBARDIA	030	843.532,50	16,24	5.462,25	21.849,01	21.849,01	49.160,26
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	PA TRENTO	042	29.148,59	0,56	188,75	755,00	755,00	1.698,75



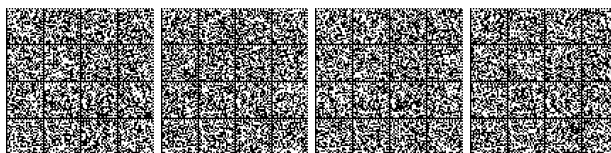
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	VENETO	050	487.680,22	9,39	3.157,95	12.631,79	12.631,79	28.421,53
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	111.893,32	2,15	724,56	2.898,24	2.898,24	6.521,04
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	LIGURIA	070	62.689,75	1,21	405,94	1.623,78	1.623,78	3.653,50
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	339.554,62	6,54	2.198,77	8.795,07	8.795,07	19.788,92
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	TOSCANA	090	270.327,03	5,21	1.750,49	7.001,96	7.001,96	15.754,40
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	MARCHE	110	90.821,99	1,75	588,11	2.352,45	2.352,45	5.293,02



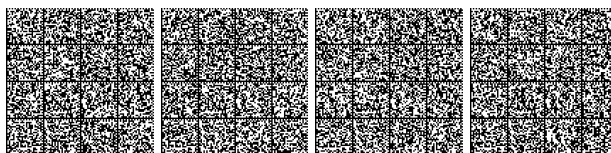
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	BASILICATA	170	43.395,22	0,84	281,00	1.124,01	1.124,01	2.529,03
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	CALABRIA	180	300.720,93	5,79	1.947,30	7.789,21	7.789,21	17.525,73
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637238	HUMALOG	SARDEGNA	200	437.889,74	8,43	2.835,53	11.342,13	11.342,13	25.519,79
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	PIEMONTE	010	661.593,08	7,01	4.240,84	16.963,37	16.963,37	38.167,57
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	VALLE D'AOSTA	020	14.747,92	0,16	94,53	378,14	378,14	850,81
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	LOMBARDIA	030	1.261.129,23	13,37	8.083,90	32.335,58	32.335,58	72.755,06



1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	PA BOLZANO	041	81.849,04	0,87	524,66	2.098,62	2.098,62	4.721,90
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	PA TRENTO	042	111.338,23	1,18	713,68	2.854,73	2.854,73	6.423,15
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	VENETO	050	1.084.274,57	11,49	6.950,25	27.801,00	27.801,00	62.552,24
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	FRIULI VENEZIA GIULI	060	240.563,73	2,55	1.542,02	6.168,10	6.168,10	13.878,22
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	LIGURIA	070	119.941,39	1,27	768,83	3.075,32	3.075,32	6.919,47
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	EMILIA ROMAGNA	080	344.742,86	3,65	2.209,82	8.839,27	8.839,27	19.888,36



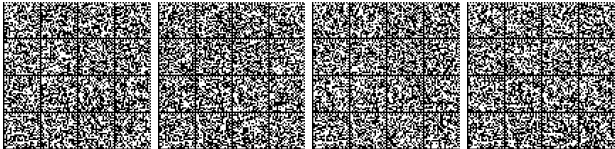
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	TOSCANA	090	453.384,12	4,81	2.906,21	11.624,85	11.624,85	26.155,91
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	MARCHE	110	109.898,69	1,16	704,46	2.817,82	2.817,82	6.340,10
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	LAZIO	120	682.418,88	7,23	4.374,34	17.497,34	17.497,34	39.369,02
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	ABRUZZO	130	185.941,58	1,97	1.191,89	4.767,58	4.767,58	10.727,05
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	CAMPANIA	150	1.477.632,20	15,66	9.471,69	37.886,76	37.886,76	85.245,20
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	PUGLIA	160	532.546,35	5,64	3.413,65	13.654,58	13.654,58	30.722,82



1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	BASILICATA	170	97.038,48	1,03	622,02	2.488,08	2.488,08	5.598,19
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	SICILIA	190	996.472,62	10,56	6.387,43	25.549,74	25.549,74	57.486,91
1230	LILLY NEDERLAND	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	033637277	HUMALOG	SARDEGNA	200	540.717,12	5,73	3.466,02	13.864,08	13.864,08	31.194,19

Roma, 24 maggio 2016

Il direttore generale: PANI



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

In data 25 maggio 2016 alle ore 12,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente dott. Sergio Gasparrini (*firmato*) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (*firmato*);

CISL (*firmato*);

UIL (*firmato*);

CGU-CISAL (*firmato*);

CONFSAL (*firmato*);

USB (*non firmato*);

COSMED (*firmato*);

CIDA (*firmato*);

CONFEDIR-MIT (*firmato*);

UGL (*firmato*);

CSE (*non firmato*);

USAE (*firmato*).

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato «Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici».

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA PROROGA DEL TERMINE DELL'ART. 2, COMMA 3, DELL'AQN 29 LUGLIO 1999 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Articolo unico

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, prorogato al 31 dicembre 2015 dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2011, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

2. Entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le parti attueranno un momento congiunto di confronto e verifica, sulle disposizioni contrattuali in materia di previdenza complementare nonché sull'attualità dei contenuti del presente accordo.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2016.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti ritengono opportuno valutare nuovi strumenti e modalità atti ad incentivare l'iscrizione ai fondi pensione negoziali dei dipendenti pubblici e le conseguenti, necessarie innovazioni della disciplina sulla previdenza complementare.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono sulla necessità di adottare ogni utile iniziativa, nell'ambito dei rispettivi ruoli, finalizzata ad accrescere la cultura previdenziale nonché la conoscenza, da parte dei dipendenti pubblici, delle forme di previdenza complementare regolate contrattualmente, ivi comprese specifiche attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche rivolte al personale neoassunto e, più in generale, a tutto il personale destinatario del presente accordo. In sede di Osservatorio nazionale bilaterale sui fondi pensione del pubblico impiego sarà attuato il monitoraggio delle predette iniziative.

16A04097

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-127) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

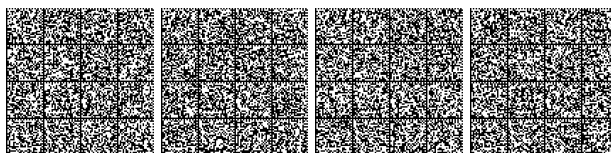
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

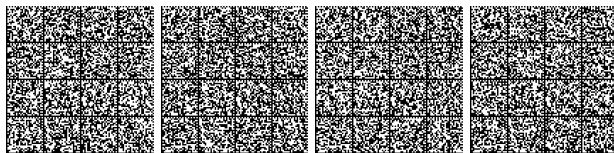
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale	€ 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€ 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€ 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

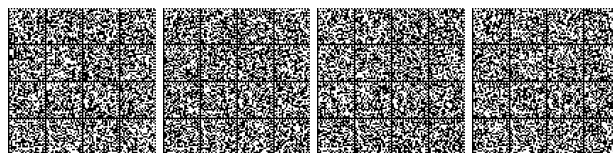
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

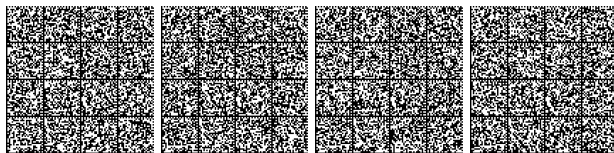
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

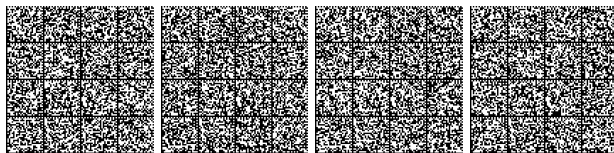
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 6 0 1 *

€ 1,00

